

Schema di Decreto Legislativo concernente il riordino delle Commissioni censuarie

PRIME OSSERVAZIONI

ing. Vincenzo Mele

Dalla lettura dello schema del decreto legislativo da emanarsi in applicazione dell'art.2 della legge in esame, emergono alcune osservazioni puntualmente richiamate nell'analisi comparata allegata e che, a parere dello scrivente, possono riassumersi come segue.

La legge in esame conferisce delega al governo per il riordino del sistema fiscale nello spirito di creare un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Le norme fiscali vigenti derivano spesso da impostazioni centralistiche che non includono le numerose modificazioni della società in tema di semplificazione e di accesso alle procedure spesso vanificando i progressi anche legislativi intervenuti per la partecipazione e la tutela del contribuente.

La Legge delega è l'occasione anche per colmare il *gap* di trasparenza di cui spesso sono ammantate le attività dell'Amministrazione finanziaria nella gestione a volte poco incline a seguire la volontà politica, ma attestandosi sulle indicazioni dei propri Uffici centrali non infrequentemente retti con piglio di tutela ministeriale.

Accade perciò che normative create decenni addietro possano sembrare più avanzate rispetto a quelle che vengono portate all'attenzione come migliorative se non anche più moderne ed efficienti.

E' il caso dello schema del primo decreto legislativo di cui ci si occupa sul quale vi erano tante aspettative proprio in termini di trasparenza indicata dalla legge.

Risulta invece una copia sbiadita delle vecchie norme sulle Commissioni vigenti, il cui impianto risale al 1972 (oltre quaranta anni addietro), irrobustite da una maggiore dose di centralismo.

Con ciò sembra tradita l'esigenza di maggiore trasparenza che proprio il titolo della legge imponeva.

Nel merito, il previsto riordino, che doveva interessare le commissioni censuarie provinciali esistenti (oltre che la Commissione centrale) ridefinisce gli ambiti territoriali reintroducendo commissioni censuarie che hanno competenza su più province.

Inoltre, tra gli aspetti favorevolmente accolti, vi era quello relativo alla partecipazione delle associazioni alla fase approvativa dei nuovi sistemi estimativi.

In maniera del tutto tortuosa, tale partecipazione, nonostante la previsione di legge, non viene assicurata, limitandone la presenza alla semplice segnalazione in un ampio "parco" di figure professionali dalle quali il Prefetto attinge.

Altra evidente caduta riguarda la esclusione delle Commissioni Censuarie Locali dall'esame dei parametri di redditività media (art.15 comma 4) relegata alla sola Commissione Censuaria Centrale.

Non meno deludente è la mancata introduzione di disposizioni, pure espressamente previste dalla legge, di procedure deflative del contenzioso.